



# COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

via Municipio, 8 - pec [lavoripubblici@pec.comune.lenola.it](mailto:lavoripubblici@pec.comune.lenola.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIPROIMI –CATEGORIA ORDINARI- CODICE PROG-1051-PR-1 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 30.06.2023**

**CUP: D31B2100018003**

**- CIG: 8652090A87**

### INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto
- Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore.
- Art. 4 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell'appalto
- Art. 5 Risorse economiche del progetto
- Art. 6 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- Art. 7 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'affidatario
- Art. 8 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 9 Durata del contratto
- Art. 10 Proroga
- Art. 11 Responsabile unico del procedimento – direttore dell'esecuzione
- Art. 12 Il revisore indipendente
- Art. 13 Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore
- Art. 14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
- Art. 15 Cessione del contratto e subappalto.
- Art. 16 Controlli, inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto -penalità-esecuzione in danno
- Art.17 Cause di risoluzione del contratto – Procedura per la risoluzione del contratto.
- Art. 18 Recesso unilaterale dell'Amministrazione.
- Art. 19 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto
- Art. 20 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva.
- Art. 21 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
- Art. 22 Responsabilità.
- Art. 23 Coperture assicurative.
- Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'Ente attuatore, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto.
- Art. 25 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi.
- Art. 26 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti.
- Art. 27 Stipulazione del contratto d'appalto.
- Art. 28 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.
- Art. 29 Oneri a carico della ditta aggiudicataria
- Art. 30 Pagamenti e rendicontazione altri oneri
- Art. 31 Clausola di rinvio
- Art. 32 Trattamento dati personali

## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario (soggetto attuatore) individuato per la gestione del Progetto "SPRAR ORDINARI di Lenola", codice PROG-1051-PR-1, per il periodo 01.06.2021 – 30.06.2023, finanziato nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni 18/11/2019.

## **Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto**

Il progetto prevede l'affidamento delle attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 20 beneficiari ordinari in prosecuzione del precedente triennio 2017-2020.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:

- o Accoglienza materiale;
- o Mediazione linguistico-culturale;
- o Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- o Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;
- o Formazione, riqualificazione professionale;
- o Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- o Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo o Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- o Orientamento e accompagnamento legale;
- o Tutela psico-socio-sanitaria;

### **Accoglienza materiale.**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità, in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- erogare ad ognuno di loro un pocket money;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente, rispettando le esigenze individuali;
- fornire materiale scolastico.

### **Mediazione linguistico-culturale.**

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale debitamente formata con una comprovata esperienza nel settore di accoglienza a migranti.

### **Orientamento e accesso ai servizi del territorio.**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute.

### **Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di

conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un minimo di 15 ore settimanali.

#### **Formazione, riqualificazione professionale.**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali già acquisiti;
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze.

#### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.**

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

#### **Orientamento ed accompagnamento all'inserimento abitativo.**

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

#### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice 5 tutelare, agenzie educative, Associazioni di volontariato, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

#### **Orientamento e accompagnamento legale.**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;  garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso eventuale di futuri beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

#### **Tutela psico-socio-sanitaria.**

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso eventuale di futuri beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, l'accesso ai necessari interventi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazioni di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori, pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche. L'affidatario realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'affidatario individua un responsabile referente per il progetto S.P.R.A.R., che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

### **Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore**

L'Ente attuatore è tenuto a:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
- monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi SIPROIMI;
- aggiornare la Banca Dati SIPROIMI;
- registrare in Banca Dati i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi; - inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione Centrale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione della seguente documentazione:

- Patto di Accoglienza del Beneficiario;
- Progetto Educativo Individualizzato;
- Verbali di primo ascolto del beneficiario;
- Verbali di riunioni di équipe;
- Relazioni di aggiornamento del percorso di inserimento sociale del beneficiario;
- Relazioni periodiche di aggiornamento del progetto;
- Schede di monitoraggio;

- Rendicontazione dei servizi resi. Tutta la suddetta documentazione, unitamente ai documenti giustificativi delle spese, sarà trasmessa al Comune di Lenola per gli adempimenti di cui al DM 18/11/2019.

#### **Art. 4 - Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto**

Il soggetto attuatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso strutture idonee,

Il Comune di Lenola dispone in quanto conduttore di n. 03 strutture già destinate all'accoglienza dei beneficiari in carico che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dell'appalto con costi a carico dell'aggiudicatario.

In particolare:

- Appartamento sito in via San Martino n. 5, autorizzato per n. 06 posti letto, con canone di locazione pari ad € 550,00.
- Appartamento sito in Via Santuario del Colle s.n.c., autorizzato per n. 05 posti letto, con canone di locazione pari ad € 500,00.
- Appartamento sito in via Forcella n. 89 – via Impero Romano s.n.c., autorizzato per n. 09 posti letto con canone di locazione pari ad € 750,00.

Il Comune dispone, inoltre, di un immobile sito in Via Santuario del Colle, adibito a sede operativa del progetto, con canone di locazione pari ad € 500,00.

Tali immobili sono stati locati dal Comune di Lenola nel precedente triennio e i contratti d'affitto sono prorogati, *ex lege*, per la prosecuzione del progetto.

Anche le utenze (luce, acqua, gas) dei suddetti immobili risultano volturate a nome del Comune di Lenola.

A tal fine, l'ente attuatore dovrà corrispondere il canone di locazione, in nome e per conto del Comune di Lenola, direttamente al locatore, e a provvedere al pagamento delle utenze, trasmettendo alla stazione appaltante le relative quietanze.

Il Comune si riserva di trattenere, in sede di erogazione del saldo, eventuali somme non corrisposte a titolo di canoni di locazione e/o utenze.

#### **Art. 5 – Risorse economiche del progetto**

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l'Asilo, secondo quanto disposto dal D.M. 18/11/2019.

Il testo del decreto ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito: <http://www.serviziocentrale.it>.

Le azioni e gli interventi di cui al presente capitolato ammontano ad un importo presunto annuo di € 184.510,83 nell'anno 2021 (dal 01/05/2021 al 31/12/2021), di € 316.304,23 nell'anno 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022), di € 158.152,11 nel semestre 01.01.2023-30.06.2023 per un totale complessivo di € 658.967,17 nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2023, sulla base del Piano Finanziario Preventivo presentato sulla piattaforma ministeriale e sono finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) in quanto approvati dal Ministero dell'Interno.

Il Comune di Lenola, in caso di eventuali avanzi risultanti dal piano finanziario di progetto per le mensilità nelle quali ha provveduto a gestire, nelle more della presente procedura (01.01.2021-31.05.2021), direttamente la prosecuzione del progetto, si riserva, nei limiti di legge, di aumentare l'affidamento per il contributo relativo all'anno 2021 in quanto il finanziamento annuale erogato dal Ministero dell'Interno è pari ad € 316.304,23 da cui è stata detratta la quota di 131.794,40 pari a 5/12 (mensilità).

Importo oneri di sicurezza: 0,00, ai sensi e per gli effetti della legge 03/08/2007 n° 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008.

Gli importi spesi per le prestazioni effettivamente erogate dovranno essere rendicontati, nel rispetto delle indicazioni del Manuale unico di rendicontazione SPRAR (spese ammissibili) in quanto approvati dal Ministero.

Essendo il progetto oggetto di erogazione da parte del Ministero, il costo die sarà adeguato al valore del contributo effettivamente erogato. In particolare, il costo die potrà essere modificato in aumento

e/o in diminuzione, rispetto sia alla base d'asta, sia al risultato delle operazioni di gara, che in relazione all'effettivo contributo erogato. Le risorse da trasferire, a fronte dei costi sostenuti dal soggetto attuatore, saranno costituite soltanto dalla quota concessa dal Ministero dell'Interno. Resta quindi inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva. L'amministrazione appaltante potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in tale caso, la ditta partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'amministrazione appaltante. L'importo di affidamento non impegna il Comune di Lenola in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso ed a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere erogato.

I finanziamenti delle attività previste nel progetto saranno erogati nei tempi e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero degli Interni, a seguito della presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione, secondo le regole stabilite dal Ministero.

Si precisa che saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla gestione dei servizi.

#### **Art. 6 - Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**

L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale, così come indicati a titolo semplificativo nel progetto presentato dal Comune di Lenola in sede di partecipazione al bando ministeriale confermato nella proroga per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. L'affidatario, in sede di attuazione del contratto, prima dell'avvio della gestione del progetto, deve fornire l'elenco nominativo ed i relativi curricula degli addetti che impiegherà nei servizi in possesso dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio dichiarati in sede di gara. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco del personale, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma.

L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente appalto, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

**Art. 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario**

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto e sicurezza del lavoro.

A tal proposito si obbliga a:

- creare degli organismi interni di controllo;
- informare tempestivamente il Comune di Lenola in merito ad eventuali problematiche sorte nelle aree di competenza;
- fornire al Comune di Lenola, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'affidatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Lenola e prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

**CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di garantire continuità di rapporto fra operatori e utenti del servizio, la ditta aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta a valutare la possibilità di impiegare i lavoratori a tal fine contrattualizzati dall'appaltatore uscente e dal Comune di Lenola, che si rendano disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro ed a condizione che il numero degli addetti e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

**Art. 8 - Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro**

L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'Ente attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, non si rilevano rischi da interferenza e conseguentemente non esiste obbligo di redazione del DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 9 - Durata del contratto.**

La durata del presente appalto è relativa al periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2023, per complessivi 25 mesi, con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio.

#### **Art. 10 – Proroga.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'articolo 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016.

#### **Art.11 - Responsabile unico del procedimento – direttore dell'esecuzione –**

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dall'Ing. Pietro D'Orazio.

Il Direttore dell'Esecuzione è il responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Lenola, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore.

In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

#### **Art.12 - Il revisore indipendente**

L'ente locale si avvale, ex art. 31 del DM 18/11/2019, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al Piano Finanziario Preventivo o Rimodulato, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico per la rendicontazione». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta ed a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno.



Il costo del revisore indipendente è da imputarsi all'interno dell'affidamento a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 13 Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore**

L'Appaltatore ha l'obbligo di designare e comunicare al Comune di Lenola un Responsabile del servizio al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

#### **Art. 14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione, tra cui può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

#### **Art. 15 - Cessione del contratto e Subappalto**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, delle linee guida del D.M. 10 agosto 2016 è vietato il subappalto.

#### **Art. 16 – Controlli, inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno**

La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Lenola attraverso il Responsabile del progetto.

In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Ente attuatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Svolgimento di attività non contemplate nell'ambito del progetto	€. 500,00 per ogni inadempienza
Mancato svolgimento di una o più attività progettuali e mancanza della relativa rendicontazione	€. 750,00 per ogni inadempienza
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	€ 500,00 per ogni danno
Comportamento non corretto degli operatori nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico	€. 500,00 per ogni inadempienza
Utilizzo di personale non idoneo	€. 500,00 per ogni inadempienza

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a seguito di verifiche specifiche condotte anche sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza e delle relative penali ad applicarsi è comunicata a mezzo PEC restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in capienza di corrispettivi.

In ogni caso, indipendentemente dall'applicazione della penalità sopra previste il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

#### **Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b. mancata presentazione della rendicontazione e degli adempimenti contabili e amministrativi nei tempi e nei modi indicati dal Ministero dell'Interno;

- c. la perdita del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi relativi alle strutture messe a disposizione;
- d. apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto attuatore;
- e. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
- f. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- g. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- h. interruzione del servizio;
- i. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- j. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.

Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 d.lgs n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Ente attuatore si applica l'art. 110 del D.lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

#### **Art. 18 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 19 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto**

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Ente attuatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 206 D.Lgs.vo n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'ente attuatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione;
- dal Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Ente attuatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 20 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva**

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del d.lgs 50 del 2016.

#### **Art. 21 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto.**

L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dal comma 1 art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 aggiornata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Lenola abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Lenola il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Lenola.

#### **Art. 22 – Responsabilità**

L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

E' fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

#### **Art. 23 - Coperture assicurative**

È a carico del soggetto attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto. È obbligo del soggetto attuatore stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, e con un massimale minimo di euro 1.000.000,00. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

#### **Art. 24 - Verifiche in ordine all'adempimento da parte del Soggetto attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto**

L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte del Soggetto attuatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'Amministrazione:

- per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvedere prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Amministrazione Comunale dei dati previsti dalla legge.

#### **Art. 25 - Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi**

Il soggetto attuatore provvederà agli adempimenti contabili e amministrativi, in stretta relazione con i referenti comunali, necessari per la realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze.

Dovrà svolgere per l'Ente Locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

- popolare ed aggiornare la Banca Dati SIPROIMI;
- presentare le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale, annuale e finale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione SPRAR.

- predisporre il SAL e la rimodulazione del piano finanziario entro il termine di ogni anno stabilito dal Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR»;

- organizzare, predisporre e inviare di concerto con il Responsabile del Progetto, entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell'Interno, la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, predisposta secondo i criteri e le regole previste dal «Manuale unico per la di rendicontazione del progetto» e corredata da tutta la documentazione contabile ed amministrativa prevista dallo stesso manuale.

Il soggetto gestore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore Contabile nominato dalla Stazione appaltante ai fini delle verifiche amministrativo-contabili sui documenti relativi alle voci di rendicontazione e del controllo dell'esattezza e ammissibilità degli stessi.

Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del «certificato di revisione» che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 26– Corrispettivo e pagamenti**

Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore e sono ricomprese nell'offerta progettuale.

Le risorse economiche previste a copertura della realizzazione delle attività di accoglienza integrata corrispondono all'importo indicato nel piano finanziario preventivo presentato dal Comune di Lenola ed effettivamente erogato dal Ministero dell'Interno (IVA compresa), salvo le voci di spesa relative alle voci B5, B5, B6 (ex Voce A4) del Piano finanziario (Revisore Contabile, IVA e costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento).

In ogni caso, il Comune di Lenola si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto all'ente attuatore; in tale ipotesi, le risorse economiche saranno rideterminate in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto e, comunque, nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

Il Comune di Lenola potrà trattenere dalle risorse da trasferire all'ente attuatore gli importi necessari alla copertura di eventuali penalità irrogate.

L'ente attuatore si impegna a supportare ed assistere il Comune di Lenola nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti con il Ministero dell'Interno, sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione e valutazione del progetto stesso.

Il Comune di Lenola procederà al pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione del rendiconto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Manuale di rendicontazione SPRAR e certificato dal Revisore Contabile, previo accredito delle somme da parte del Ministero degli Interni. Il pagamento di importi superiori a € 5.000,00 è subordinato all'esito positivo delle verifiche di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 40 del 18/01/2008.

#### **Art. 27 Stipulazione del contratto di appalto**

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni, ai contro interessati, del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione

#### **Art. 28 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio.

Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute dall'ente appaltante per la pubblicazione del bando di gara secondo la normativa vigente.

#### **Art. 29 Oneri a carico della ditta aggiudicataria**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti al servizio del presente Capitolato, oltre alle spese di contratto di cui al precedente articolo.

In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere:

- a) a comunicare al Comune di Lenola, prima dell'assunzione del servizio, il proprio domicilio e la PEC presso la quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale;
- b) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- c) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
- d) alle assicurazioni previste dal presente capitolato;
- e) a osservare in maniera scrupolosa le norme sulla rendicontazione in maniera conforme al "Manuale di rendicontazione" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>) e in maniera conforme a quanto stabilito nel contratto/convenzione che sarà stipulato per l'appalto;
- f) a tenere i registri fiscali a norma di legge;
- g) a tenere il libro unico dei dipendenti;
- h) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
- i) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio.

#### **ART. 30 Pagamenti e rendicontazione altri oneri**

Vista la natura giuridica e la destinazione finalizzata del contributo proveniente dal Ministero degli Interni, le spese per l'erogazione del servizio dovranno essere anticipate dal soggetto gestore. Il Comune provvederà ad erogare il rimborso delle somme corrispondenti, debitamente documentate, dopo l'accredito delle stesse da parte del Ministero dell'Interno, a seguito di valutazione positiva della rendicontazione da parte del Revisore, dello stesso Comune e successivo nulla osta amministrativo.

L'aggiudicatario si obbliga a rendicontare, periodicamente, le spese sostenute in conformità al piano finanziario e a quanto richiesto dal Servizio Centrale con allegata documentazione contabile (su supporto informatico e in copia conforme all'originale). Questi rendiconti, al fine di agevolare il lavoro ed il controllo dell'organo competente, nonché l'integrazione con i documenti fiscali relativi alle spese sostenute direttamente dall'Ente locale, dovranno essere consegnati al Comune, completi nella loro documentazione fiscale.

Resta ovviamente a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità contabile e fiscale a cui la stessa soggiace per effetto delle vigenti normative fiscali (tenuta della contabilità, fatturazione, obblighi tributari etc.) e con la presente si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni fiscali vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni e pretese fiscali.

L'aggiudicatario si impegna a redigere tutta la documentazione allegata al manuale di rendicontazione SIPROIMI/SPRAR, rispettando le prescrizioni al riguardo impartite dal Ministero. Tutti i Registri dovranno essere vidimati in ciascun foglio e sottoscritti dal responsabile del progetto per l'Ente Locale e dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria, i quali attesteranno la veridicità delle informazioni contenute.

L'Aggiudicatario si impegna a predisporre la rendicontazione annuale finale da trasmettere al Ministero, così come specificato nel Manuale per la rendicontazione redatto a cura del Servizio Centrale, e a depositarla al Comune, completa in ogni suo allegato e, in ogni caso, interamente quietanzata, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo.

Il mancato rispetto di quanto disciplinato al presente articolo e/o il mancato rispetto degli impegni assunti relativi alla consegna di relazioni, registri, documenti fiscali, report periodici e/o il mancato rispetto di quanto disciplinato nel presente Capitolato, comportano la sospensione di ogni

trasferimento con contestuale comunicazione al Servizio Centrale. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 31 Clausola di rinvio**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

#### **Art. 32 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, in riferimento al presente capitolato si informa che: - il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Lenola;

- le finalità e le modalità di trattamento dei dati forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso, le suddette attività di trattamento potranno essere svolte presso sedi ed uffici del Titolare;

- l'eventuale rifiuto da parte della ditta di fornire i dati richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara (e/o dall'interpello);

- i soggetti e/o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di alcuni dei dati inerenti le proposte presentate sono:

a) il personale degli enti partecipanti al procedimento in base alle normative vigenti;

b) i concorrenti che partecipano alla gara;

c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.

Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore. Il gestore è, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Lenola, 01.03.2021

Il RUP *ing. Pietro D'Orazio*